

CIRCOLARE N. 19/2012

Pordenone, 15 marzo 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 30 MARZO 2012 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2011 **entro il prossimo 30 marzo 2012**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011.

La comunicazione deve essere inviata quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2011 ed i lavori proseguano anche nel periodo di imposta 2012.

La comunicazione NON deve essere inviata quando:

- ➔ i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel periodo d'imposta 2011;
- ➔ nel periodo d'imposta 2011 non sono state sostenute spese;
- ➔ i lavori sono iniziati anteriormente al 2011 e si sono conclusi nel corso del 2011.

Le regole di presentazione

La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per:

- ➔ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ➔ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ➔ interventi di installazione di pannelli solari;
- ➔ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Sul sito *web* dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili:

- ▶ il modello IRE da inviare in via telematica;
- ▶ le istruzioni per la compilazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta Irpef/Ires del 55%.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

Modalità di trasmissione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via **telematica** entro il 30 marzo 2012 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito *web* <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, dei dati relativi agli interventi realizzati. Si tratta, infatti, di adempimenti che hanno due diverse finalità.

Inadempimento

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.21/E/10 esamina le conseguenze nel caso di mancata presentazione della comunicazione. In particolare, atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, si ritiene che la mancata osservanza del termine stabilito e l'omesso invio del modello non possano comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento: deve ritenersi, invece, applicabile la **sanzione** in misura fissa (**da €258 ad €2.065**) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.